

COMUNE DI VALCHIUSA

Città metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2021.

L'anno **duemilaventi** il giorno **sei** del mese di **novembre** alle ore sedici e minuti trenta, regolarmente convocata, si è riunita in videoconferenza la Giunta comunale nelle persone dei signori:

COGNOME NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
GAIDO Giuseppe	Sindaco	X	
ZENERINO Guido	Vice Sindaco	X	
ROCCA Giuseppe Rosario	Assessore	X	
	Totale	3	0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **GAIDO Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste in videoconferenza alla seduta il Segretario comunale, dott. Alberto **CORSINI**, che provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6 decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ai sensi del quale *"1. Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate. 2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni."*;

VISTO il decreto Ministro dell'Interno 31 dicembre 1983, come modificato dal decreto Ministro dell'Interno 1° luglio 2002, avente ad oggetto *"Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale"*, ai sensi del quale *"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti: 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero; 2) alberghi diurni e bagni pubblici; 3) asili nido; 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali; 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; 7) giardini zoologici e botanici; 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; 9) mattatoi pubblici; 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico; 11) mercati e fiere attrezzati; 12) parcheggi custoditi e parchimetri; 13) pesa pubblica; 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili; 15) spurgo di pozzi neri; 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; 17) trasporti di carni macellate; 18) trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali ed illuminazione votiva; 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili."*;

VISTO l'art. 54 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi del quale *"1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. 1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo."*;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale *"Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: (omissis) c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi."*;

VISTO l'art. 242, comma 2, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *"Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali*

controlli verificano mediante un'apposita certificazione che: a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; (omissis);"

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

VISTO l'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

DATO ATTO che il Comune di Valchiusa non ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

VISTO il Rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 2 ottobre 2020 – esecutiva ai sensi di legge – dal quale non risulta che il Comune di Valchiusa versi in condizioni di deficitarietà strutturale;

RITENUTO necessario procedere all'individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale previsti dal d.m. 31 dicembre 1983 ed erogati dal Comune di Valchiusa;

DATO ATTO che gli unici servizi pubblici a domanda individuale erogati nel Comune di Valchiusa sono i servizi scolastici la cui gestione, a partire dal 1° settembre 2016 è stata trasferita all'Unione di Comuni montani Valchiusella;

ATTESO che, pertanto, anche nell'anno 2021 il Comune di Valchiusa non provvede ad erogare direttamente alcun servizio al pubblico a domanda individuale le cui entrate e spese siano previste nel Bilancio di Previsione – triennio 2021/2023;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Unione di Comuni montani Valchiusella ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/2000;

RILEVATA la competenza della Giunta comunale a deliberare in merito ai sensi dell'art. 174, comma 1, d.lgs. 267/00;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese mediante assenso verbale,

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI DARE ATTO che gli unici servizi pubblici a domanda individuale erogati nel Comune di Valchiusa sono i servizi scolastici la cui gestione, a partire dal 1° settembre 2016 è stata trasferita all'Unione di Comuni montani Valchiusella e, pertanto, anche nell'anno 2021 il Comune di Valchiusa non provvede ad erogare direttamente alcun servizio al pubblico a domanda individuale le cui entrate e spese siano previste nel Bilancio di Previsione – triennio 2021/2023;
2. DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione dello schema del Bilancio di previsione - triennio 2021/2023 da parte della Giunta comunale;
3. DI ALLEGARE la presente deliberazione allo schema di Bilancio di previsione - triennio 2021/2023.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito in considerazione del fatto che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario - triennio 2021/2023 con tempi incompatibili con quelli ordinari di esecutività della presente deliberazione previa pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 134, comma 3, d.lgs. 267/00;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese mediante assenso verbale,

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alberto CORSINI

IL SINDACO
F.to GAIDO Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, viene pubblicata il giorno 07/11/2020 all'Albo Pretorio del Comune accessibile dal sito istituzionale www.comune.valchiusa.to.it per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del TUEL n. 267/2000.

Reg. Albo Pretorio N. 395

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alberto CORSINI

Valchiusa, 07/11/2020

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data 06-nov-2020

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Valchiusa, 06-nov-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alberto CORSINI

PARERI

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità:



TECNICA

F.to Costantino NIGRA



CONTABILE

F.to dott. Gianfranco SARTORETTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Alberto CORSINI

07/11/2020